



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**91/2015**  
**Luglio/1/2015 (\*)**  
**Napoli 1 Luglio 2015**

***L'Inps, con il messaggio 3964, rende noto che sono in arrivo gli accertamenti contributivi per i soci da iscrivere alla Gestione Commercianti relativamente all'anno 2010.***

Con il messaggio 3964/2015, l'INPS porta a conoscenza che **sono 5.159 i commercianti soci di Snc e Sas iscritti d'ufficio alla gestione commercianti con decorrenza dal 1° gennaio 2010.**

Viceversa, sono 2.277 i nominativi dei commercianti scartati e a disposizione delle sedi, con diversi codici scarto, che ora con le consuete modalità verranno controllati, con iscrizione avente decorrenza 1° gennaio 2010 e data di accertamento 20 maggio 2015.

E' in pratica terminata l'operazione di estrazione dei soci di società di persone, che dalla **dichiarazione Unico SP 2011, relativa al periodo d'imposta 2010, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa** e per i quali partiranno, ora, migliaia di accertamenti contributivi.

Infine, altri 1.343 soggetti risultano sprovvisti di indirizzo dell'azienda e sono, dunque, sempre a disposizione delle sedi per il controllo e l'eventuale iscrizione, sempre con decorrenza 1° gennaio 2010 e come data di accertamento 20 maggio 2015.

Vista la particolare situazione, per i soggetti che svolgono attività di elaborazione dati verranno presto rese note delle liste alle sedi periferiche INPS, in modo tale che per essi, prima ancora di procedere all'iscrizione d'ufficio, venga effettuata la verifica dei requisiti indicati nel messaggio INPS n.18413/2013, che appunto specifica i criteri di verifica dell'attività per l'iscrizione alla gestione commercianti da parte dei soggetti titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati.

### ***I soggetti obbligati all'iscrizione***

Si ricorda che l'imprenditore commerciale è il titolare di un'impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo e che, a prescindere dal numero dei dipendenti, sia organizzata prevalentemente con lavoro proprio ed eventualmente dei componenti la famiglia.

Inoltre deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto per i soci di S.r.l.);
- partecipare personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
- essere legittimato all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni se previste per legge o regolamento.

L'attività può essere esercitata sotto forma di:

- impresa individuale;
- impresa familiare;
- società di persone (S.a.s., S.n.c.);
- società di capitali (S.r.l. unipersonali e pluripersonali).

### ***Iscrizione Variazione e Cessazione***

In un'ottica volta alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, a decorrere dal 1° aprile 2010, è stato previsto un sistema di iscrizione obbligatorio denominato "Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa" (*id*: ComUnica).

La "Comunicazione Unica", da presentare esclusivamente per via telematica alla Camera di Commercio competente, assolve a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell'attività d'impresa.

In ogni caso la decisione sulla iscrivibilità del contribuente spetta sempre all'INPS, e pertanto la iscrizione si perfeziona soltanto a seguito di un provvedimento emesso dall'Istituto e notificato al contribuente.

### ***Il calcolo dei contributi***

I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori.

Si versa sulla base di un reddito minimo (*ergo*: minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo e accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia minima (inferiore o negativo).

Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (*ergo*: contributo minimo obbligatorio).

Se il reddito d'impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (*ergo*: contributi a percentuale).

I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile.

### ***I contributi e il minimale 2015***

Le **aliquote commercianti 2015** che devono essere applicate per calcolare l'importo minimo dei contributi da versare all'INPS in base alla soglia del reddito di impresa sono: **22,74%** (titolare e coadiuvanti con più di 21 anni) e **19,74%** (coadiuvanti con meno di 21 anni).

Il **reddito minimale dei commercianti nel 2015 è di euro 15.548,00** su cui calcolare il contributo obbligatorio Inps 2015.

Pertanto, in base al minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo della contribuzione da versare all'Inps, il contributo minimo, compresa la quota di maternità, dovuta è:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)	3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)	3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)	295,25 (294,63 IVS + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)	256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**